

Indice

| Legge di stabilità 2015 | |
|--|----------------|
| 1. Estensione dell'ambito applicativo dell'Art-Bonus | Pag. 2 |
| 2. Bonus bebè | Pag. 2 |
| 3. Incremento della quota non tassata dei buoni pasto elettronici | Pag. 3 |
| 4. Proroga per il 2015 per la compensazione dei crediti commerciali verso P.A. | Pag. 3 |
| 5. Novità in materia di IRAP | Pag. 3 |
| 6. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo | Pag. 4 |
| 7. Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi immateriali | Pag. 6 |
| 8. Proroga detrazioni Irpef per interventi recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico | Pag. 7 |
| 12. Il nuovo "Regime fiscale agevolate" per imprese e professionisti | Pag. 8 |
| 13. Bonus famiglie numerose | Pag. 11 |
| 14. Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus | Pag. 11 |
| 15. Cessioni all'esportazione per finalità umanitarie | Pag. 11 |
| 16. Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi | Pag. 12 |
| 17. Proroga del credito d'imposta per l'editoria | Pag. 12 |
| 18. Soppressione incentivi all'acquisto di veicoli ecologici | Pag. 12 |
| 19. Credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori | Pag. 12 |
| 20. Rifiutamento della "Nuova Sabatini" | Pag. 13 |
| 21. Moratoria pagamento mutui e finanziamenti | Pag. 13 |
| 22. Disposizioni in materia di autotrasporto | Pag. 13 |
| 23. Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione | Pag. 14 |
| 24. Redditi finanziari percepiti dalla Casse di previdenza private | Pag. 14 |
| 25. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR | Pag. 15 |
| 26. Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni | Pag. 15 |
| 27. Meccanismo del "reverse charge" - Estensione dell'ambito applicativo | Pag. 15 |
| 28. Meccanismo dello "split payment" | Pag. 17 |
| 29. Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi | Pag. 19 |
| 30. Nuovo Ravvedimento operoso | Pag. 19 |
| 34. Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA | Pag. 22 |
| 35. Ritenuta d'acconto sui bonifici agevolati | Pag. 22 |
| 36. Polizze vita | Pag. 22 |
| 37. Aliquota del 4% per i libri in formato elettronico | Pag. 23 |
| 38. Aliquote TASI per l'anno 2015 | Pag. 23 |
| 39. Revisione delle black list – controlled foreign companies (CFC) | Pag. 23 |
| 40. Aumento della franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti "frontalieri" | Pag. 24 |
| 41. Introduzione di una franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro dai contribuenti di Campione d'Italia | Pag. 24 |
| 42. Aliquota del 22% per la cessione di pellet in legno | Pag. 24 |
| 42. Aumento del limite della tracciabilità dei pagamenti e degli incassi delle Associazioni sportive | Pag. 24 |

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la **Finanziaria 2015** (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. "*Legge di stabilità 2015*", **in vigore dall'1.1.2015**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Estensione dell'ambito applicativo dell' Art-Bonus

Art. 1 Comma 11

L'ambito applicativo del credito d'imposta a favore della cultura (c.d. Art-Bonus) viene esteso alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Bonus bebè

Art. 1 Commi 12, 13 e 15

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960,00 (80,00 euro mensili). Tale assegno:

- è erogato, previa richiesta, dall'INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che il valore dell'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, non superi € 25.000.

In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "Bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

Incremento della quota non tassata dei buoni pasto elettronici

Art. 1 Commi 16 e 17

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a decorrere dall'1.7.2015.

Proroga per il 2015 per la compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo

Art. 1 Comma 19

Viene estesa al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore;
- qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Dovrà essere, a tal fine, emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.

Novità in materia IRAP

Art. 1 Commi da 20 a 25

Con la finanziaria 2015 è riconosciuta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato:

- ai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori

agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Credito d'imposta per soggetti senza dipendenti

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia alle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

Blocco riduzione aliquote dal 2014

Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014).

Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato Decreto che prevedeva l'applicazione dell'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Art. 1 Commi 35 e 36

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e sviluppo. La "nuova" agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato;

nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti "solari" sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019).

Attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono agevolabili:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui

fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla:
 - definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
 - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono agevolabili le spese relative a:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell'IVA);
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Misura e caratteristica del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per ciascun beneficiario:

- nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i

soggetti "solari");

- sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro.

La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese:

- per personale altamente qualificato;
- per contratti di ricerca "extra muros", ovvero tutte le attività di ricerca commissionate a soggetti esterni all'impresa interpellata.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica:

- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro;
- il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.

Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi immateriali

Art. 1 Comma 39

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di alcune tipologie di beni immateriali quali opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Soggetti beneficiari

Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa. L'opzione è consentita a condizione che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali.

Regime di tassazione agevolato

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali sopra richiamati.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

Non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali. L'esclusione si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:

- nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;

- prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Durata dell'opzione

L'opzione per il regime di tassazione agevolata ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

Proroga detrazioni Irpef per interventi recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico

Art. 1 Comma 47 e 48

Detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La legge di stabilità proroga la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio **del 50%**, nel limite di spesa di € 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e **fino al 31 dicembre 2015** (in assenza di proroga, la detrazione sarebbe scesa al 40%, nel 2015).

Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici

La proroga al 31 dicembre 2015 riguarda anche la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare gli immobili ristrutturati. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 Euro.

Detrazione 65% per interventi riqualificazione energetica

E' disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del **65%** per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015 (anziché 31.12.2014).

Relativamente agli **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015 (anziché 30.6.2015).

Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell'intervento effettuato

Con riferimento alle parti comuni condominiali viene introdotta la detrazione al 65% anche per le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera di **schermature solari**.

Detrazione zone sismiche

Prorogata fino al 31.12.2015 anche la detrazione del 65 per cento per misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica degli edifici a favore di immobili ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Ritenute sui bonifici per il pagamento delle spese detraibili

All'atto del pagamento a mezzo bonifico, viene applicata una ritenuta d'acconto al soggetto destinatario del pagamento. **Dal 2015**, per effetto della Legge di Stabilità, la misura della ritenuta sale dal 4% all'**8%**.

Detrazione per gli immobili interamente ristrutturati

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell'art. 16-bis, TUIR è stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall'1.1.2016).

Il nuovo "Regime fiscale agevolato per imprese e professionisti"

Art. 1 Commi da 54 ad 89

Con l'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2015 è stato introdotto, con decorrenza dal **1.1.2015**, il nuovo **Regime fiscale agevolato per imprese e professionisti**, detto anche **regime forfetario**.

A seguito di tale novità, a partire dal 2015 **cessano i seguenti regimi**:

- a) Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, legge n. 388/2000);
- b) Vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – regime dei minimi (art. 27, c. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- c) Contabile agevolato (art. 27, c. 3).

Per i **soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi** è possibile continuare ad operare con tali regime fino alla sua naturale scadenza.

Il nuovo regime prevede il versamento di un imposta sostitutiva, pari al 15 %, sui redditi prodotti da soggetti esercenti arti e professioni o imprese individuali che rispettano determinati requisiti dimensionali:

- ❖ I **ricavi / compensi** non devono essere superiori a quelli individuati in relazione all'attività esercitata in base al codice di attività ATECO 2007. Tali limiti vanno da un minimo di 15.000 € ad un massimo di 40.000 € e sono riepilogati nella tabella in calce.

Inoltre si sottolinea come, nel caso di contemporaneo esercizio di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite dei ricavi / compensi più elevato tra i predetti codici ;

- ❖ Le **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non devono essere superiori a 5.000 € lordi annui. Tali spese ricomprendono i costi per lavoratori dipendenti e collaboratori, per lavoro accessorio, per associazione in partecipazione e per prestazioni di lavoro familiare, ex art. 60 del TUIR;
- ❖ **Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura**

dell'esercizio non deve superare 20.000 €. Vengono escluse dal computo di tale somma le spese sostenute per beni a costo unitario non superiore a 516.46 €.

Sono previsti i seguenti casi di esclusione dall'applicazione del regime forfetario:

1. Soggetti che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA**;
2. Soggetti che **non sono residenti** (il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in paesi UE aderenti allo SEE qualora producano il 75 % del reddito in Italia);
3. Soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, **cessioni di fabbricati o di terreni edificabili**;
4. Soggetti che partecipano contestualmente a **società di persone, associazioni professionali o Srl in regime di trasparenza**;

Inoltre è previsto che il reddito d'impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex art. 49 e 50 TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di **rapporto di lavoro cessato ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.**

Per i soggetti che rispettano i limiti e non rientrano nei casi di esclusione sopracitate, il regime forfetario rappresenta il regime naturale che verrà automaticamente applicato a partire dall' **1.1.2015.**

Per quanto concerne la sua durata, **non viene previsto alcun limite temporale**, pertanto il regime vige finché persistono i requisiti richiesti. Il venir meno dei requisiti non comporta un'immediata decadenza del regime ma dall'anno successivo si applicherà il regime ordinario.

Ai soggetti interessati rimane la possibilità di non applicare tale regime, esercitando **l'opzione per il regime ordinario.** Tale opzione è vincolante per almeno un triennio.

Le semplificazioni cui sono soggetti coloro che adottano il regime forfetario riguardano:

- ❖ **Esonero dall'applicazione e dal versamento IVA per le operazioni nel territorio italiano**, con l'impossibilità di godere del diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti;
- ❖ Non sono soggetti e non operano alcuna **ritenuta alla fonte sui ricavi / acquisti**;
- ❖ **Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** ai fini IVA e delle imposte dirette. I soggetti sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture d'acquisto, alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi ricavi;
- ❖ **Esclusione dall'applicazione dell'IRAP**;
- ❖ **Non sono soggetti agli studi di settore / parametri**;
- ❖ Per i soli contribuenti esercenti attività d'impresa, l'applicazione del regime forfetario comporta (previa apposita comunicazione all'INPS) **l'utilizzo di un regime agevolato contributivo**, che consiste nella mancata applicazione del minimale contributivo. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del loro reddito effettivo senza dover versare contributi sul reddito minimale.

Il reddito su cui viene calcolata l'imposta sostitutiva si computa applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nella tabella in calce.

Inoltre i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, sono deducibili direttamente dal reddito d'impresa / lavoro autonomo.

Al reddito così determinato si applica **l'aliquota del 15%**:

$$\text{REDDITO} = [(\text{Ricavi} \times \text{Coeff. Redditività}) - \text{contributi previdenziali}] \times 15\%$$

Infine si segnala un'ulteriore vantaggio per i contribuenti che, oltre a rispettare i suddetti requisiti, intraprendono una **nuova attività**: per tali soggetti il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva, viene ridotto di **1/3** per l'anno di inizio attività e per i due anni successivi.

Si ricorda che per possedere il **requisito di novità** il contribuente:

- ❖ Non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa;
- ❖ Non deve esercitare un'attività che costituisca mera prosecuzione di altra svolta in precedenza;
- ❖ In caso di proseguimento d'un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente no
- ❖ Non deve essere superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.

Limiti dei ricavi / compensi e coefficienti di redditività

| Gruppo di settore | Codice attività ATECO 2007 | Limite ricavi / compensi | Coefficiente redditività |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10 – 11 | 35.000 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9 | 40.000 | 40% |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari / bevande | 47.81 | 30.000 | 40% |
| Comm ambulante di altri prodotti | Da 47.82 a 47.89 | 20.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immob. | 41 – 42 – 43 – 68 | 15.000 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 | 62% |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 40.000 | 40% |

| | | | |
|---|---|--------|-----|
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | Da 64 a 66 – Da 69 a 75 – Da 85 a 88 | 15.000 | 78% |
| Altre attività economiche | Da 01 a 09 – Da 12 a 33 – Da 35 a 39 – Da 49 a 53 – Da 58 a 63 – Da 77 a 82 – 84 – Da 90 a 99 | 20.000 | 67% |

Bonus famiglie numerose

Art. 1 Comma 130

Per il 2015 sono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari:

- con un numero di figli minori pari o superiore a quattro;
- in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.

Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS

Art. 1 Comma 137 e 138

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, 2015), le detrazioni IRPEF del 26% riconosciute per le erogazioni liberali alle ONLUS devono essere calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065); analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR.

Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Cessioni all'esportazione per finalità umanitarie

Art. 1 Commi 139 e 140

Viene ripristinato il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni (e le relative prestazioni accessorie) destinati ad essere trasportati o spediti fuori dalla UE per finalità umanitarie.

Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Art. 1 Comma 149

È riconosciuto un credito d'imposta (c.d. "Bonus digitalizzazione") per gli impianti wi-fi, a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

Proroga del credito d'imposta per l'editoria

Art. 1 Comma 185

Viene prorogato al 31.12.2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Soppressione incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

Art. 1 Comma 222

Per il 2015 è soppresso il contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari/utilizzatori da almeno 12 mesi.

Credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori

Art. 1 Comma 223 e 234

È stato disposto che, a decorrere dall'1.1.2015, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. A detto credito d'imposta inoltre non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria 2014. L'agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

Rifinanziamento della "Nuova Sabatini"

Art. 1 Comma 243

In sede di approvazione è stato disposto il rifinanziamento del contributo in conto esercizio (c.d. "Sabatini-bis"), a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l'ammmodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese. Per il 2015 il rifinanziamento è pari a Euro 12 milioni.

Moratoria pagamento mutui - finanziamenti

Art. 1 Comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

Disposizione in materia di autotrasporto

Art. 1 Commi da 247 a 251

A seguito dell'abrogazione dei primi 3 commi dell'art. 83-bis, viene meno il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore, in ragione dell'aumento dei costi del carburante.

Sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:

- soppressione dei c.d. "costi minimi", per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti "tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale";
- è prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
 - i trattamenti retributivi ai lavoratori;
 - i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all'ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;
- la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:

- acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
- accerti la regolarità via Internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori;
- in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
- le nuove imprese che si iscrivono all'Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell'attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.

Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione

Art. 1 Commi da 621 a 625

Per i fondi pensione, è aumentata dall'11% al 20% l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione e viene ridotta la base imponibile dell'imposta sostitutiva se il fondo investe in titoli di Stato.

Se il risultato della gestione include proventi da titoli di Stato italiani e titoli equiparati o titoli di Stato esteri, tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile in base al rapporto tra:

- l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti per tali proventi (es.: 12,5% per i titoli di Stato italiani);
- l'aliquota del 20%.

Decorrenza

La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Dal periodo d'imposta 2015 è previsto un credito d'imposta del 9% sul risultato della gestione, a condizione che sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine individuate con apposito decreto.

Redditi finanziari percepiti dalle Casse di previdenza private

Art.1 Commi da 621 a 625

Viene messo a regime il credito d'imposta sui redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse professionali e dagli enti di previdenza privata pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Art. 1 Comma 623

A decorrere dall'1.1.2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Art. 1 Commi 626 e 627

La legge di stabilità ha modificato i termini per rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Entro il termine del 30 giugno 2015 occorre:

- la redazione e asseverazione di perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
- il versamento dell'imposta sostitutiva nella seguente misura:
 - 4% per le partecipazioni che al 1° gennaio 2015 risultavano non qualificate
 - 8% per i terreni e partecipazioni che al 1° gennaio 2015 risultavano qualificate.

Il versamento può avvenire per l'intero importo in unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo. La rivalutazione viene riproposta come nella precedente disciplina, fatta eccezione per le aliquote dell'imposta sostitutiva, raddoppiate rispetto alle precedenti.

Con riferimento ai terreni, sono rivalutabili sia quelli agricoli sia quelli edificabili.

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata o, in alternativa, chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata.

Meccanismo del "reverse charge" - Estensione dell'ambito applicativo

Art. 1 Commi 629 lett. a), 631 e 632

La legge di stabilità ha ampliato il campo di applicazione del "reverse charge" (inversione contabile) ricomprendendo in tale regime alcune operazioni svolte nel settore edile e delle pulizie di edifici, nel settore energetico oltre alle cessioni di bancali di legno e di beni nei confronti di

ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Nel **settore edile**, in particolare, la legge di stabilità, recependo parzialmente le disposizioni degli artt. 199 e 199-bis della direttiva Iva, ha esteso l'applicazione del regime del reverse charge, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle seguenti prestazioni di servizi (nuova lettera a-ter del sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) relative ad edifici e rese nei confronti di soggetti passivi (B2B):

1. servizi di demolizione;
2. servizi di installazione di impianti;
3. servizi di completamento;
4. servizi di pulizie su edifici.

Le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e di completamento di edifici erano già ricomprese nel suddetto regime ma solo se fornite da subappaltatori e nei confronti di imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, classificate nella sezione F della tabella ATECO 2007 (lettera a del sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972).

La modifica attuale comporta l'applicazione del reverse charge con riferimento alle predette prestazioni a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall'attività svolta dal committente.

Ad esempio, in base alla nuova normativa, sono soggette all'obbligo del reverse charge:

- la prestazione di completamento di un edificio resa, in base a contratto d'appalto, nei confronti dell'impresa costruttrice (intesa come quella che è titolare del provvedimento autorizzatorio ed assume l'iniziativa edificatoria);
- l'installazione di un impianto (es. di climatizzazione) in uno studio professionale;

Il regime del reverse charge trova adesso applicazione anche con riferimento ai **servizi di pulizie resi su edifici**.

Con particolare riferimento all'estensione del reverse charge a quest'ultima categoria di servizi sono stati sollevati dei dubbi applicativi per i quali si rende necessario attendere chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, dovrà essere chiarito se il regime del reverse charge si applichi solamente ai soggetti rientranti nel settore edile, classificati nella sezione F della tabella ATECO 2007 ovvero a tutte le prestazioni di pulizia sugli edifici a prescindere dalla classifica del prestatore nella tabella ATECO 2007. La Relazione Tecnica al provvedimento sembra far deporre per un'applicazione della nuova normativa, nei confronti di tutti i servizi di pulizie da chiunque resi su edifici e sicuramente per quelli resi da soggetti appartenenti al gruppo 81.2 dell'ATECO 2007 (sezione N).

Sembra, invece, pacifico (dal tenore letterale della norma) che i servizi di pulizie ai quali si applica il reverse charge siano individuati esclusivamente in quelli relativi ad edifici (restando, di conseguenza, escluse le pulizie rese su treni, navi, altri veicoli, etc.).

Nel **settore energetico** la legge di stabilità recependo parzialmente le disposizioni dell'art. 199-bis della direttiva Iva, ha assoggettato temporaneamente al regime del reverse charge, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di quattro anni (e, dunque, fino al 31 dicembre 2018), le seguenti operazioni:

- a) i trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra definiti all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, trasferibili a norma dell'art. 12 della direttiva stessa (nuova lettera d-bis del sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972);
- b) i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (nuova lettera d-ter);
- c) le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore, definito come un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas (mediante sistemi), di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (nuova lettera d-quater).

Il regime del reverse charge si applica anche alle **cessione di bancali di legno** (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (modifica apportata al settimo comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).

Solo fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione del regime del reverse charge, è stata estesa, anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli **ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3). Tale disposizione, però, sarà applicabile solo in seguito al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea di apposita autorizzazione.

Meccanismo dello "split payment"

Art. 1 Commi 629 lett b) e c), 630, 632 e 633

La legge di stabilità ha introdotto il **regime del c.d. split payment** per la riscossione dell'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali come Comuni, Camere di Commercio, aziende sanitarie e simili (nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).

Tale regime sostituisce il meccanismo del differimento del versamento dell'iva al momento dell'incasso della fattura emessa nei confronti degli Enti pubblici e dei soggetti assimilati, prevedendo adesso che l'imposta sia addebitata in fattura ma venga versata dagli enti destinatari direttamente all'Erario, anziché ai cedenti/prestatori.

Gli enti dovranno quindi ripartire (o "splittare") l'esecuzione del pagamento della fattura in due distinti pagamenti: l'ammontare imponibile a favore del fornitore, l'imposta direttamente all'Erario.

Lo split payment sembra non trovare applicazione solo quando l'ente acquista, in veste di soggetto passivo dell'Iva, beni o servizi la cui fornitura è sottoposta al meccanismo del reverse charge, ai sensi degli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto in tal caso l'ente dovrà liquidare il tributo in sede di liquidazione periodica, previa integrazione e contabilizzazione della fattura del cedente/prestatore. Sul punto si attende una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Non rientrano nella disciplina le prestazioni di servizio soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta saranno fissati con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze.

La disposizione è immediatamente applicabile per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 benchè la sua efficacia risulti subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea di apposita autorizzazione.

In attesa del decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di split payment, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 7 del 9.1.2015, ha fornito i primi chiarimenti. In particolare, è stato precisato che:

- le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- il meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data e, di conseguenza, non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
- per le operazioni soggette al nuovo regime, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura;
- il versamento dell'imposta può essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
 - a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è

divenuta esigibile;

- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi

Art. 1 Commi da 634 a 640

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (anche in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, i termini per la notifica della cartella di pagamento sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa.

Nuovo Ravvedimento Operoso

Art. 1 Commi da 634 a 640

Come noto il “**ravvedimento**” è un istituto con il quale è possibile regolarizzare i versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In passato, tale comportamento poteva essere avviato dal contribuente a condizione che l’amministrazione non avesse già contestato la violazione e che non fossero iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Con la modifica dell’art. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98, contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini per l’accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso disciplinato all’art. 13, DLGS n. 472/97.

Contestualmente, al citato art. 13 vengono introdotte 3 nuove fattispecie di ravvedimento (lett. A-bis, b- bis e b ter) conseguentemente, la struttura del nuovo ravvedimento operoso risulta essere così delineata:

| Tipologia violazione cui si rimedia | Termine per ravvedimento | Riduzione sanzione rispetto al minimo |
|---|--|--|
| Mancato versamento del tributo | 30 giorni dalla scadenza | 1/10 del minimo |
| Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se la dichiarazione non esiste) | 1/9 del minimo |
| | Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure entro 1 anno dalla violazione se la dichiarazione non esiste) | 1/8 del minimo |
| | Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure entro 2 anni dalla violazione se la dichiarazione non esiste) | 1/7 del minimo (solo per tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate) |
| | Oltre il Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni dalla violazione se la dichiarazione non esiste) | 1/6 del minimo (solo per tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate) |
| Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | dopo la constatazione della violazione tramite PVC | 1/5 del minimo |
| Presentazione tardiva della dichiarazione (Senza che scatti l'omissione) | Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione | 1/10 del minimo |

In sostanza le **novità** sono le seguenti:

1. È possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso anche dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione;
2. **non costituisce più causa ostativa** al ravvedimento operoso **l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento** portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni e verifiche) che sarà **inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento**;

Si precisa che pur non essendo ammessa la possibilità di rateazione delle somme dovute (anche in sede di PVC), sulla base delle aperture fatte dalla **risoluzione 67/E del 2011** il contribuente può comunque effettuare i versamenti del dovuto in **modo frazionato** ed il **ravvedimento si intende perfezionato limitatamente agli importi che sono stati corrisposti**, così come è ammessa la correzione degli errori compiuti nel calcolo del ravvedimento alla luce di quanto indicato dalla **circolare 27/E del 2013**.

Continua ad essere **causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

- l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- l'adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà di 1/3 qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

Dichiarazione integrativa e termini di notifica cartelle e di accertamento

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore / omissione:

- il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorre dalla data di presentazione della stessa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"**;
- il termine per l'accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione";
- il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n. 131/86 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Art. 1 comma 641

A decorrere dal periodo d'imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio. Viene contestualmente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.

Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"

Art. 1 Comma 657

È disposto l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Polizze vita

Art. 1 Commi 658 e 659

A decorrere dall'1.1.2015, è prevista l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

Aliquota del 4% per i libri in formato elettronico

Art. 1 Comma 667

In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri / periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri *"tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica."*

Aliquote TASI per l'anno 2015

Art. 1 Comma 679

Viene confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014, pertanto l'aliquota della TASI non potrà superare il 2,5 per mille.

Restano ferme le aliquote massime IMU e TASI 2014, compresa la possibilità per il Comune di innalzare la soglia massima sino allo 0,8 per mille, a condizione che tale misura sia accompagnata da agevolazioni.

Revisione delle black list - Controlled foreign companies (CFC)

Art. 1 Commi 680 e 681

Con la finanziaria 2015 è stata modificata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la disciplina delle imprese controllate aventi sede / residenza in Stati "black list" (c.d. "CFC").

In particolare, è stata disposta l'integrazione del comma 4 del citato art. 167, in base al quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati / territori *"in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti"*.

Ora, viene precisato che è considerato *"sensibilmente inferiore"* un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia. In ogni caso sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati che applicano un regime generale di tassazione non inferiore al 50% di quello italiano.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, approvare una nuova lista di regimi fiscali agevolati, vale a dire di regimi per i quali la qualifica di paradisi fiscali opera limitatamente a specifici soggetti e attività, anche se previsti da Stati o territori non a fiscalità privilegiata.

Aumento della franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti "frontalieri"

Art. 1 Commi 690

A decorrere dall'1.1.2015, viene incrementato da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri", vale a dire dei lavoratori dipendenti, residenti nel territorio dello Stato Italiano che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Introduzione di una franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro dai contribuenti di Campione d'Italia

Art. 1 Comma 691

A decorrere dall'1.1.2015, i redditi di pensione e di lavoro, prodotti in euro dai contribuenti persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF per l'importo eccedente 6.700,00 euro.

Aliquota del 22% per le cessioni di pellet in legno

Art. 1 Comma 711

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n.633/72, **dall'01.01.2015** l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet in legno passa dal 10% al 22%.

Aumento del limite della tracciabilità dei pagamenti e degli incassi delle Associazioni sportive

Art. 1 Comma 713

Il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, nonché degli altri soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, viene aumentato da 516,46 euro a 1.000,00 euro.

I versamenti e i pagamenti di somme di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono, quindi, essere effettuati:

- tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione;
- mediante carte di credito o bancomat;

- altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli (es.: assegni non trasferibili).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati